



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8162 del 2006, proposto da:  
Romano Marisa, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Valenti, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cons. Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

***contro***

Comune di Cutrofiano, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***nei confronti di***

Scrimieri Valeria Bernadetta;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE  
II n. 01818/2006, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER 1  
POSTO DI DATTILOGRAFO RISERVATO CATEGORIE PROTETTE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2010 il Cons. Roberto Chieppa e udito per le parti l'avvocato Colagrande, su delega dell' avv. Quinto;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 1818/2006 il Tar della Puglia, sezione di Lecce, ha respinto il ricorso proposto da Marisa Romano avverso l'esito di una procedura selettiva, indetta dal comune di Cutrofiano per la copertura di un posto di esecutore dattilografo (IV q.f.), riservato alle categorie protette ex L. n. 482/1968.

Marisa Romano ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Cutrofiano si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'oggetto del giudizio è costituito dall'esito di una procedura indetta dal comune di Cutrofiano per un posto di esecutore – dattilografo riservato agli invalidi civili aventi diritto al collocamento obbligatorio.

Marisa Romano contesta la sentenza del Tar di reiezione del suo ricorso, deducendo:

- a) la illegittima determinazione dei criteri di selezione, effettuata dall'amministrazione dopo la pubblicazione del bando;
- b) l'omessa valutazione del titolo di studio posseduto dalla ricorrente;
- c) l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 67/1988, da ritenersi vincolanti solo in caso di chiamata diretta;
- d) l'insufficienza della motivazione con cui è stata data preferenza alla controinteressata per la copertura del posto.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.

Correttamente il Tar ha posto in rilievo che la procedura in questione è diretta all'assunzione di soggetti appartenenti alle cd. categorie protette e non può, quindi, essere assimilata agli ordinari concorsi per l'accesso al pubblico impiego.

Ciò premesso, si osserva che con la prima censura, come anche rilevato dal giudice di primo grado, la ricorrente contesta nella sostanza l'omessa predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione.

Il motivo avrebbe potuto essere esaminato in ipotesi, qui non sussistente, di impugnazione del bando e, di conseguenza, risulta essere inammissibile, essendo la domanda limitata alla verifica della legittimità degli atti di esecuzione del bando, che hanno condotto l'amministrazione a individuare altra candidata per il posto in questione.

3. I successivi tre motivi sono in effetti diretti a contestare la preferenza accordata alla controinteressata e i criteri applicati dall'amministrazione.

Con riguardo ai criteri, va rilevato come il comune abbia fatto correttamente uso di quelli indicati dall'art. 24, comma 3, ult. periodo, della L. 11.3.1988, n. 67, il quale dispone che "... La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12, L. 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica...".

Peraltro, la stessa amministrazione ha qualificato la procedura come chiamata diretta e ha poi proceduto alla valutazione dei titoli sulla base dell'indicato criterio legale.

L'omessa valutazione del titolo di studio posseduto dalla ricorrente non dipende da alcuna illegittimità, ma dal fatto che l'assenza di criteri fissati nel bando (non

contestabile, come già detto) ha determinato l'applicazione del citato art. 24, comma 3, che non fa riferimento al titolo di studio.

L'amministrazione ha così proceduto a valutare il grado di invalidità; posseduto dalla controinteressata nella misura del 70 %, in misura pari quindi a quello della ricorrente; è poi correttamente passata all'esame della idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, dando la preferenza alla controinteressata sulla base di una adeguata motivazione, basata sul possesso del diploma di qualifica professionale di segretaria d'azienda, del diploma di dattilografia con 10 dita alla cieca e pratica commerciale (superato con il giudizio di ottimo e velocità di 630 battute al minuto ed errori zero) e del titolo del servizio prestato con la specifica qualifica di dattilografa presso lo stesso comune.

Tale preferenza era sufficiente per la scelta del candidato da chiamare e il comune si è anche fatto carico della verifica degli ulteriori criteri del carico familiare, del reddito del nucleo familiare e dell'anzianità dell'iscrizione presso l'ufficio del collocamento, non rilevando significative differenze tra i candidati.

Ferma restando la non prevista valutabilità del titolo di studio, le contestazioni della ricorrente si fondano sul suo possesso del diploma in dattilografia e sulla asserita maggiore valenza dell'esperienza lavorativa quale insegnante di scuola elementare e materna.

Risulta evidente come per il servizio di "esecutore – dattilografo" i titoli vantati dalla controinteressata siano maggiormente specifici e lo stesso contestato diploma di segretaria d'azienda è certamente più rispondente alle mansioni da svolgere rispetto all'attività di insegnamento.

In assenza di una posizione di parità con riguardo al criterio dell'idoneità alle mansioni da svolgere non era, quindi, possibile utilizzare i residuali criteri, invocati dall'appellante, della anzianità anagrafica e di iscrizione nelle liste di collocamento.

4. Il ricorso in appello deve, pertanto, essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'amministrazioni appellata, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' \_\_\_\_\_ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

---

---

---

**IL FUNZIONARIO**